



«Direttive di tecnica legislativa»

Le cifre nei commenti rimandano ai corrispondenti n. marg. delle DTL.

Ordinanza concernente l'indicazione dei prezzi nel commercio al dettaglio e nel commercio all'ingrosso (OIP)

Commento [mjbk1]:

Titolo dell'atto modificatore: 282

Modifica del 12 ottobre 2013

Commento [mjbk2]:

Data della modifica: 282

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

Commento [mjbk3]:

Autorità che emana l'atto: 22
Autorità associata («d'intesa con»): 236

Commento [mjbk4]:

ordina/decreta: 22, nota
Ingresso degli atti modificatori: 286–288

I

L'ordinanza dell'11 dicembre 1978¹ concernente l'indicazione dei prezzi nel commercio al dettaglio e nel commercio all'ingrosso² è modificata come segue:

Commento [mjbk5]: Ubicazione del rimando alla RS in **IT e DE ≠ FR**: 104

Introduzione di un titolo abbreviato *Titolo*

Ordinanza
concernente l'indicazione dei prezzi nel commercio
al dettaglio e nel commercio all'ingrosso
(Ordinanza sull'indicazione dei prezzi, OIP)

Commento [mjbk6]: Nuova prassi: riprodurre il titolo integrale anche in caso di modifica o aggiunta di singoli elementi: 293–294
Ordine delle modifiche: 292

Ingresso, terzo comma

visti gli articoli 16, 16a, 17 e 20 della legge federale del 19 dicembre 1986³ contro la concorrenza sleale;
visto l'articolo 12b della legge del 30 aprile 1997⁴ sulle telecomunicazioni;

in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 1995⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, segnatamente del regolamento (CE) n. 1008/2008⁶ nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 1 dell'allegato all'Accordo;

Commento [mjbk7]: Nuova prassi: riprodurre per intero l'ingresso (salvo i materiali legislativi e la frase performativa) anche in caso di modifica o aggiunta di singoli elementi: 295

Commento [mjbk8]: Rimando a un atto dell'UE con titolo numerico; il titolo completo e il riferimento alla GU sono invece riportati nella nota a piè di pagina: 127

¹ RS 999.99 [Esempio fittizio]

² RS 999.99

³ RS 241

⁴ RS 784.10

⁵ RS 0.748.127.192.68

⁶ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, GU L n. 293 del 31.10.2008, page 3–20.

~~Sostituzione di termini:~~

¹ ~~Concerne soltanto il testo tedesco~~

² In tutta ~~l'ordinanza~~ ~~l'atto~~ ~~il termine~~ «Dipartimento» è sostituito con ~~l'abbreviazione~~ «DFI».

Art. 4, rubrica, nonché cpv. 1 e ²~~bis~~

Tasse pubbliche

¹ Le tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto, i compensi per i diritti d'autore, i contributi anticipati per lo smaltimento e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo devono già essere inclusi nel prezzo indicato.

^{2bis} Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può prevedere eccezioni.

Art. 5 cpv. 3, ~~frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese)~~, nonché lett. k

³ L'indicazione del prezzo unitario non è obbligatoria:

k. per gli imballaggi ignifughi.

~~Inserire sopra il primo del titolo del capitolo 4~~

Art. 12a Condizioni tariffarie in ambito di navigazione marittima

Chi offre viaggi marittimi a partire da un porto in Svizzera o nell'Unione europea a consumatori in Svizzera, in qualsiasi forma, segnatamente anche in Internet, deve rispettare le condizioni tariffarie menzionate nell'allegato 3.

II

¹ L'allegato 1 è ~~sostituito dalla versione~~ qui annessa.

² L'allegato 2 è ~~modificato secondo la versione~~ qui annessa.

³ Alla presente ordinanza è ~~aggiunto un allegato 3~~ secondo la versione qui annessa.

Commento [mjbk9]:

"Indicazione generale": 327
Sua strutturazione in capoversi: 330

Commento [mjbk10]: Una sostituzione di termini non concerne il testo italiano: 333

Commento [mjbk11]: Nuova prassi: 327
Tenere conto di eventuali adeguamenti grammaticali: 328

Commento [mjbk12]:

Disposizioni intercalari: 308 segg.

Commento [mjbk13]:

Introduzione di una designazione abbreviata tra parentesi: 34–36

Commento [mjbk14]:

La modifica della frase introduttiva non concerne il testo italiano: 320

Commento [mjbk15]: Adeguamento formale del testo esistente in seguito all'introduzione di nuove disposizioni: 332

Commento [mjbk16]:

Nuovo articolo alla fine di un'unità di partizione esistente: 310

Commento [mjbk17]:

Nesso tra articolato e allegato: 69, 93

Commento [mjbk18]:

Modifica di allegati: 298
Aggiunta di allegati: 297
Struttura delle cifre romane: 289, 290

III **Diritto previgente: abrogazione**

L'ordinanza del 17 febbraio 1993⁷ concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale è abrogata.

Commento [mjbk19]: Nuova formula
"Abrogazione di un altro atto normativo": 49
[Attenzione però: le cifre romane in linea di massima non hanno titolo: 290]

Commento [mjbk20]:
Rimando alla RU e non alla RS in caso di abrogazione: 49

IV **Modifica del diritto vigente**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 9 giugno 2006⁸ sulla promozione dello smercio concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli

Art. 2 lett. a

Non beneficiano del sostegno:

- a. i provvedimenti nei settori della formazione dei prezzi; è fatta salva l'ordinanza dell'11 dicembre 1978⁹ sull'indicazione dei prezzi;

Commento [mjbk21]: Nuova formula
"Modifica di altri atti normativi": 51
[Attenzione però: le cifre romane in linea di massima non hanno titolo: 290]

Commento [mjbk22]:
Formula modificatrice: 52

Commento [mjbk23]: Ordine in cui figurano gli atti modificati: 47

Commento [mjbk24]: Uso obbligatorio ed esclusivo del titolo abbreviato (se esiste): 10, 105

Commento [mjbk25]:
Frase introduttiva riprodotta anche se non subisce modifiche: 318

Commento [mjbk26]: Punteggiatura nelle enumerazioni quando a un elemento è aggiunta una frase sintatticamente autonoma: 88

Commento [mjbk27]:
Conformare i rimandi al testo in cui vanno ad inserirsi: 314

2. Ordinanza del 27 maggio 1924¹⁰ relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

Art. 43 n. 1 e 2

Abrogate

Commento [mjbk28]:
Accordo grammaticale con il termine cui ci si riferisce: 337

V

La presente **modifica ordinanza** entra in vigore il 1° aprile 2014.

Commento [mjbk29]: Nuova prassi:
formula di entrata in vigore degli atti modificatori: 302

Commento [mjbk30]:
Entrata in vigore: 55

Commento [mjbk31]: Firme: 246

12 ottobre 2013 **In nome del Consiglio federale svizzero:**

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁷ RU 1993.1053

⁸ RS 916.010

⁹ RS 942.211

¹⁰ RS 935.511

Allegato 1
(art. 1 cpv. 2)

Prezzi unitari: formazione dei responsabili

1. Responsabili

Sono responsabili dei prezzi unitari gli addetti alla gestione dei prezzi dell'impresa interessata.

2. Formazione, formazione continua ed esercitazioni

2.1 Numero di addetti

Il numero di addetti che devono seguire una formazione e una formazione continua per la gestione dei prezzi è pari al massimo a tre volte i valori riportati nel regolamento (CE) n. 1008/2008.

2.2 Formazione

¹ La formazione deve durare almeno:

- 2 giorni, per le conoscenze di base necessarie alla gestione dei prezzi;
- 1 giorno, per le conoscenze dei prodotti e delle prestazioni.

² Le formazioni concluse prima dell'entrata in vigore della modifica del 12 ottobre 2013 sono riconosciute.

Commento [mjbk32]:

Nesso tra articolato e allegato: 69, 93

Commento [mjbk33]:

Partizione decimale degli allegati: 94

Commento [mjbk34]:

Atto dell'UE già citato nell'ingresso: 130

Commento [mjbk35]:

Punteggiatura nelle enumerazioni: 83-91

Allegato 2
(art. 4 cpv. 3)

Elenco delle norme di riferimento

N. 2

Ai prezzi unitari si applicano inoltre gli standard minimi di Basilea¹¹.

Commento [mjbk36]: Rimando a norme non pubblicate nella RU o nel FF: 115-123

Allegato 3
(art. 12a)

Condizioni tariffarie in ambito di navigazione marittima

Le tariffe per viaggi marittimi a partire da un porto in Svizzera o nell'Unione europea offerti a consumatori in Svizzera devono soddisfare i requisiti seguenti:

- a. ...;
- b. ...; e
- c. ...

Commento [mjbk37]:

Carattere cumulativo dell'enumerazione: 86

¹¹ Gli standard minimi di Basilea possono essere consultati gratuitamente nel sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali all'indirizzo www.bis.org > Monetary & financial stability > Basel Committee on Banking Supervision od ottenuti a pagamento presso la Banca dei regolamenti internazionali, Centralplatz 2, 4002 Basilea.